

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1986

Nuovo statuto della Croce rossa italiana

ONOREVOLI SENATORI. — La Croce rossa italiana è una associazione con prerogative di carattere internazionale.

Il merito di aver proclamato per la prima volta (fin dal 28 gennaio 1861) il principio della neutralità del combattente ferito o gravemente infermo, per tutto il periodo della cura, spetta indubbiamente al nostro Ferdinando Palasciano, il quale può dirsi a ragione il vero precursore della Croce rossa. Chirurgo militare dell'esercito borbonico, studioso di questioni militari, si prese particolarmente cura dei problemi concernenti le lesioni violente ed i soccorsi urgenti ai feriti in guerra, spesso mal curati ed abbandonati sui campi di battaglia, concludendo « che la vita dei feriti di guerra fosse sacra e che essi dovessero essere considerati neutrali e come tali aventi diritto all'aiuto ed alla protezione dall'una e dall'altra parte degli eserciti belligeranti ».

Quando nel 1848 il generale Filangeri assediava Messina, nella insurrezione siciliana contro il dominio borbonico, ordinò di non risparmiare i feriti della parte avversa per domare i ribelli. Ferdinando Palasciano,

contro gli ordini del suo generale, prodigò le sue cure sapienti ai feriti del suo esercito ed a quelli del nemico con lo stesso entusiasmo e con la stessa abnegazione.

Il convincimento che moltissime vite si sarebbero potute risparmiare, se gli eserciti belligeranti avessero avuto una organizzazione sanitaria rispondente alle necessità degli eserciti stessi e fosse attuato il principio della neutralità, andò rafforzandosi.

Con l'annessione del Regno di Napoli all'Italia, avvenuta nel 1860, il Palasciano si sentì libero di proclamare la sua nobile idea. Infatti il 28 gennaio ed il 28 aprile 1861 all'Accademia Pontaniana di Napoli enunciò con solennità il principio della neutralità dei feriti con queste parole: « Bisognerebbe che le potenze belligeranti, nella dichiarazione di guerra, riconoscessero reciprocamente il principio della neutralità dei combattenti feriti o gravemente malati, per tutto il tempo della cura ».

L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata con regio decreto del 7 febbraio 1884, n. 1243, è nata come istituzione umanitaria, espressione di un bisogno codifica-

to a livello internazionale nella Conferenza internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864. In tale occasione fu riconosciuta la fondazione di Comitati volontari per il soccorso sui campi di battaglia, sotto l'egida di un emblema comune, sacro a tutti i popoli: la Croce in campo bianco.

In oltre un secolo di storia la struttura e la capacità organizzativa della Croce rossa italiana si sono notevolmente amplificate, seguendo un analogo progresso e sviluppo del movimento internazionale, da un lato, e della società italiana, dall'altro.

È ben chiaro ed accettato sia all'interno dell'Associazione che nei sentimenti della pubblica opinione che la Croce rossa ha un ruolo fondamentale da continuare ad assolvere, che è quello di assicurare il soccorso su una base di indipendenza e di imparzialità in ogni tempo e luogo in cui si manifesti un bisogno di protezione e di assistenza per il singolo e per la collettività. Questa missione fondamentale, ribadita dalla XXIII Conferenza internazionale della Croce rossa (1977) nella risoluzione n. 1, fa della Croce rossa un'organizzazione unica ed universale, in grado di recepire e tradurre in azioni concrete i principi umanitari contenuti in ogni filosofia ed in ogni religione, senza aderirvi, ma rendendosi disponibile alla mediazione e al rispetto della neutralità tra le parti.

I contenuti e i metodi da adottare per porre in concreto l'assolvimento di tale vocazione variano secondo i modelli di sviluppo della società nella quale, alle diverse latitudini e nei differenti periodi storici, la Croce rossa si trova ad operare.

Con il passare del tempo lo Stato ha attribuito alla Croce rossa italiana compiti sempre più importanti ed impegnativi (vedi: il regio decreto-legge del 10 agosto 1928, n. 2034, modificato col regio decreto-legge del 12 febbraio 1930, n. 84; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 novembre 1947, n. 1256; la legge del 13 ottobre 1962, n. 1496), tanto da trasformare anche inconsapevolmente la natura giuridica di associazione per privilegiare in maniera sempre crescente le caratteristiche di ente

a forte componente centralistica e burocratica, a tutto danno della partecipazione della larga componente volontaria, che è indissolubilmente legata, nella storia e nella pratica, al movimento della Croce rossa.

La necessità di un ripristino della preminenza di tale principio volontaristico nel più ampio quadro della ristrutturazione del servizio sanitario del nostro Paese e della rivalorizzazione del volontariato come manifestazione della solidarietà civile e della partecipazione attiva e responsabile dei cittadini ha dettato al legislatore l'articolo 70 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Detta legge da una parte statui che dal 1° gennaio 1980 dovevano essere trasferiti ai comuni — per essere destinati alle unità sanitarie locali — i servizi di assistenza sanitaria non direttamente connessi alle sue originarie finalità, nonché i relativi beni e personale (cosiddetto scorporo); da un'altra parte delegò il Governo ad emanare norme per il suo riordino, seguendo quattro criteri: realizzare un'entità conforme al principio volontaristico; ridefinire i compiti secondo le finalità originarie e le fonti internazionali; realizzare strutture decentrate su base regionale; prevedere le cariche gratuite e riservate ai soci attivi.

La delega legislativa fu eseguita col decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, che (fra l'altro): prevede il commissariamento dell'Associazione; dispose che l'Associazione — già « ente pubblico parastatale » — avrebbe acquistato natura di « ente privato di interesse pubblico » a seguito dell'approvazione di un nuovo statuto; rimise la produzione di questo nuovo statuto all'attività congiunta di un apposito Comitato, che avrebbe dovuto emanarlo entro sei mesi, ed al Ministro della sanità, che avrebbe dovuto approvarlo entro il 31 gennaio 1980.

Il Comitato ha in effetti emanato tempestivamente lo statuto, ma il Ministro della sanità — presso cui esso giace dal 14 dicembre 1982 — non ha provveduto all'approvazione, talchè lo statuto e con esso la nuova realtà istituzionale non sono venuti in essere.

Tale stallo in sede amministrativa impedisce dunque che la volontà legislativa — progettata dalla legge n. 833 e posta in atto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 — possa realizzarsi.

Aggiungasi che le stesse autorità vigilanti — che avrebbero dovuto dar sbocco a tale volontà, adottando l'atto dovuto dell'approvazione dello statuto, pur emanato — hanno presentato un disegno di legge (atto Camera n. 3040 - IX Legislatura), con cui, adducendo proprio la mancata venuta in essere del nuovo statuto (giustificata come dipesa dalla complessità delle procedure), intenderebbero fare legiferare un'ulteriore riforma della Croce rossa italiana sostanzialmente opposta a quella già disposta.

In effetti tale iniziativa — pur dichiarantesi diretta a realizzare le intenzioni della legge n. 833 del 1978 — dispone la puntuale vanificazione di quelle intenzioni.

Lo « scorporo » (che era l'operazione istituzionale voluta dalla legge n. 833 come motore del meccanismo di riforma che doveva portare la Croce rossa italiana a ritornare ad essere una libera associazione) viene del tutto obliterato, creando al suo posto, invece, una ragnatela di rapporti col Servizio sanitario nazionale.

L'ente viene qualificato e strutturato come « ente pubblico » con ingerenze delle altre Amministrazioni pubbliche.

Conseguentemente, al suo interno i fondamenti volontaristici ed autonomistici vengono compressi entro lo schema di un apparato burocratico-autoritativo, alimentando il malcontento delle migliaia di soci qualificati per attive prestazioni volontaristiche in favore della Croce rossa italiana, i quali continuano ad essere esclusi da qualsiasi forma di democratica partecipazione alla gestione dell'Associazione di cui rappresentano, per storia e realtà operativa attuale, l'elemento fondamentale.

Stante tale situazione, col presente disegno di legge si propone di legiferare non un'ulteriore riforma della Croce rossa italiana, ma la realizzazione conclusiva proprio della riforma già disposta: infatti il suo contenuto è il testo autentico dello statuto approvato dall'apposito Comitato, ed invano trasmesso al Ministro della sanità, e il suo effetto sarebbe quello di sostituire con un'approvazione legislativa quell'approvazione amministrativa venuta meno per commissione.

Pertanto, onorevoli colleghi, si chiede al Parlamento di verificare se le concrete disposizioni del nuovo statuto — trasfuso nel presente disegno di legge — siano conformi ai criteri direttivi dell'articolo 70 della legge n. 833 sopra ricordati, e di varare, nel caso positivo, detto nuovo statuto come legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Costituzione

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto del 7 febbraio 1884, n. 1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra e dei seguenti principi fondamentali della Croce rossa:

a) umanità; nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazione ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;

b) imparzialità; non opera distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;

c) neutralità; si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale, religioso;

d) indipendenza; la Croce rossa è indipendente. Ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie, è sottoposta alle leggi dello Stato, conservando un'autonomia nelle proprie attività in aderenza ai principi della Croce rossa stessa;

e) volontarietà; la Croce rossa è una istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;

f) unità; nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;

g) universalità; la Croce rossa è un'istituzione universale, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

2. L'Associazione italiana della Croce rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonchè delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati;

c) organizzare e svolgere in tempo di pace servizi di assistenza socio-sanitaria e di protezione civile in favore di popolazioni nazionali e straniere anche per le occasioni di calamità e per le situazioni di emergenza, sia interne sia internazionali;

d) concorrere alle finalità e ai compiti del Servizio socio-sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo, nonchè con personale comandato o assegnato; svolgere altresì attività e servizi socio-sanitari anche per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici e privati, stipulando apposite convenzioni;

e) promuovere la donazione del sangue ed organizzare i donatori volontari;

f) collaborare con le Forze armate per i servizi di assistenza sanitaria;

g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa;

h) diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali l'istituzione della Croce rossa internazionale è informata;

i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi e con le istituzioni internazionali di Croce rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale per il raggiungimento degli scopi filantropici comuni;

l) adempiere quanto commesso dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organismi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali.

Art. 3.

Sede e durata

1. L'Associazione italiana della Croce rossa è dotata di personalità giuridica, ha durata illimitata; la sua sede legale è in Roma.

2. Lo scioglimento non può essere determinato che per legge e per decisione dell'assemblea nazionale dell'Associazione adottata all'unanimità dagli aventi diritto al voto e con duplice votazione, da effettuarsi con almeno un anno di intervallo fra la prima e la seconda votazione.

Art. 4.

Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema il segno della croce formato da cinque quadrati di egual misura e di colore rosso in campo bianco, in conformità alle convenzioni di Ginevra ed al diritto nazionale in vigore.

2. Per l'uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa valgono le norme di cui alla legge 30 giugno 1912, n. 740.

Art. 5.

*Anniversario della fondazione della Croce
rossa italiana*

1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno di ogni anno.

Art. 6.

Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in: soci aderenti, soci attivi, soci benemeriti, soci onorari.

2. Sono soci aderenti coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali della Croce rossa, versano la quota sociale.

3. Sono soci attivi coloro i quali svolgono in maniera continuativa ed organizzata un'attività volontaria e gratuita in favore della Croce rossa italiana.

4. Sono soci benemeriti le persone, fisiche e giuridiche, che si siano distinte per particolari prestazioni patrimoniali in favore della Croce rossa italiana.

5. Sono soci onorari coloro che si siano distinti per eccezionali meriti in campo sociale, scientifico e umanitario.

Art. 7.

Decadenza

1. I soci aderenti decadono, previa contestazione, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

2. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo del comitato regionale competente per territorio.

3. Qualsiasi membro espulso può fare appello al consiglio direttivo del comitato centrale, la cui decisione ha carattere definitivo.

Art. 8.

Incompatibilità

1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione stessa.

2. È ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Le cariche dell'Associazione sono incompatibili fra di loro salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.

Art. 9.

Elettorato

1. Sono ammessi a votare i soci attivi da almeno due anni e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

2. Possono essere eletti i soci attivi da almeno tre anni e che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 10.

Servizi ausiliari delle Forze armate

1. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti l'Associazione dispone, a norma di legge, del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie.

2. L'organizzazione dei Corpi suddetti, nonché la relativa preparazione ed utilizzazione, sono disciplinate dalla legge, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministro della difesa, nel rispetto dei principi della Croce rossa.

3. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato.

4. Nell'esercizio dei compiti di Croce rossa i componenti del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie hanno la posizione giuridica di appartenenti all'Associazione con i correlativi diritti e doveri.

5. I vertici dei Corpi debbono provenire dagli stessi.

Art. 11.

Croce rossa italiana giovanile

1. La Croce rossa italiana giovanile (CRIG) costituisce parte integrante dell'Associazione ed ha funzione parascolastica di organizzazione dei giovanissimi, fra cui diffonde i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa.

2. La Croce rossa italiana giovanile è disciplinata da uno speciale regolamento deliberato dal consiglio direttivo del comitato centrale.

Art. 12

Preparazione del personale

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale anche mediante proprie scuole ordinate allo scopo, comprese quelle già riconosciute.

2. Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso le strutture sanitarie militari nonchè mediante gli altri mezzi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 13.

Onorificenze e ricompense

1. È data facoltà all'Associazione italiana della Croce rossa:

a) di conferire la ricompensa al « merito », destinata a premiare coloro i quali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

abbiano reso meritevoli servizi all'Associazione con azioni personali, e comunque si siano distinti nei servizi in guerra e in pace;

b) di conferire al proprio personale sia volontario che di ruolo, che abbia compiuto 25 anni di attività, la « Croce di anzianità »;

c) di premiare con speciali medaglie e diplomi di « benemerenza » chi sovviene alle sue necessità finanziarie;

d) di distribuire medaglie e diplomi di propaganda.

2. La specie ed il conferimento delle suddette ricompense e le norme relative sono disciplinate da regolamento speciale, deliberato dal consiglio direttivo del comitato centrale.

CAPO II

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14.

Organizzazione centrale e periferica della Croce rossa italiana

1. L'Associazione italiana della Croce rossa è ordinata in:

- a) comitato centrale con sede in Roma;
- b) comitati regionali con sede in ogni capoluogo di regione;
- c) comitati provinciali con sede in ogni capoluogo di provincia;
- d) comitati locali o delegazioni con sede in ogni comune.

2. Particolari disposizioni potranno regolare le competenze dei comitati regionali delle regioni a statuto speciale nonchè dei comitati provinciali di Trento e Bolzano.

Art. 15.

Comitato centrale

1. Il comitato centrale, con sede in Roma, promuove e coordina l'attività dell'Associa-

zione a livello nazionale e internazionale; dirige e controlla altresì l'attività svolta dai comitati regionali nonchè, in via sostitutiva, quella svolta dai comitati provinciali e locali e dalle delegazioni.

Art. 16.

Organi del comitato centrale

1. Sono organi del comitato centrale:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il presidente generale;
- e) il segretario generale;
- f) il tesoriere;
- g) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 17.

Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è composta dai presidenti dei comitati regionali, dai presidenti dei comitati provinciali e da delegati eletti ogni anno, fra i soci attivi della regione, dal consiglio direttivo del comitato regionale, dei comitati provinciali e dei comitati locali, riuniti in seduta congiunta, in ragione di uno ogni diecimila soci o frazione superiore e comunque non meno di uno per ogni regione. Fa inoltre parte di diritto dell'assemblea nazionale il rappresentante nazionale di ciascuna organizzazione volontaria dell'Associazione.

2. Sono ammesse deleghe all'interno dell'assemblea in numero di due per ogni componente dell'assemblea.

3. La validità dell'assemblea è, in prima convocazione, legata alla presenza di almeno due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione, alla presenza della metà più uno del numero degli aventi diritto.

Art. 18.

Compiti dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è la più alta autorità della Croce rossa italiana:

a) elegge nel suo ambito il presidente nazionale;

b) elabora le linee generali di sviluppo delle attività dell'Associazione;

c) elegge i membri del consiglio direttivo del comitato centrale;

d) fissa l'ammontare delle quote associative;

e) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

f) approva le proposte di modifica dello statuto con maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto;

g) delibera su tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno.

Art. 19.

Sessioni dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale si riunisce ogni anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dalla giunta esecutiva.

2. L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo del comitato centrale o a richiesta di un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

3. L'assemblea nazionale è presieduta dal presidente generale.

4. Salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, l'assemblea nazionale prende tutte le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti.

Art. 20.

Consiglio direttivo del comitato centrale

1. Il consiglio direttivo del comitato centrale è composto da sedici membri eletti

dall'assemblea nazionale nel suo ambito e da un rappresentante ministeriale designato rispettivamente dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro degli interni, dal Ministro della difesa e dal Ministro della sanità, con qualifica non inferiore a dirigente.

2. Il consiglio direttivo del comitato centrale nella sua prima seduta coopta cinque soci della Croce rossa italiana scelti per particolari capacità. Il consiglio è presieduto dal presidente generale.

3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed è rinnovato ogni due anni per la metà dei membri eletti.

Art. 21.

Compiti del consiglio direttivo del comitato centrale

1. Il consiglio direttivo del comitato centrale:

a) nomina due vice presidenti ed un tesoriere che, unitamente al presidente generale ed al segretario generale, compongono la giunta esecutiva;

b) nomina il segretario generale e ne determina il trattamento economico e la durata dell'incarico per un periodo comunque non superiore ai cinque anni, ma rinnovabile;

c) approva e modifica i regolamenti dell'Associazione;

d) predispose i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

e) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei compiti dell'Associazione;

f) in caso di gravi inadempienze pregiudizievoli per l'Associazione o di violazione delle norme statutarie, può sciogliere i consigli direttivi dei comitati regionali, provinciali e locali, adottando i provvedimenti conseguenti;

g) amministra il patrimonio dell'Associazione; delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio;

h) delibera sugli altri argomenti previsti dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il consiglio direttivo del comitato centrale può delegare alcuni suoi compiti alla giunta esecutiva.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo del comitato centrale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

4. Il consiglio direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta il presidente o la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 22.

Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è costituita dal presidente generale, dai due vice presidenti, dal tesoriere e dal segretario generale.

Art. 23.

Compiti della giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva esercita tutti i poteri ad essa delegati dal consiglio direttivo del comitato centrale.

Art. 24.

Presidente generale

1. Il presidente generale dell'Associazione viene eletto dall'assemblea nazionale nel proprio ambito.

2. Il presidente generale:

a) ha la rappresentanza dell'Associazione;

b) convoca e presiede l'assemblea nazionale, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva del comitato centrale;

c) cura l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea nazionale, dal consiglio direttivo e dalla giunta esecutiva del comitato centrale;

- d) esercita tutti gli altri poteri conferitigli dal presente statuto e dai regolamenti;
- e) mobilita il personale dell'Associazione.

2. Nei casi di urgenza il presidente generale adotta sotto la sua responsabilità le deliberazioni di competenza del consiglio direttivo e della giunta esecutiva con l'obbligo di sottoporle al consiglio stesso o alla giunta per la ratifica nella sua prima adunanza successiva.

3. In tempo di guerra e al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato il presidente generale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'intera Associazione. Nelle pubbliche calamità il presidente generale assume la direzione di tutti i servizi di soccorso dell'Associazione.

4. Il presidente generale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

5. In caso di assenza od impedimento del presidente, assume le funzioni il vice presidente più anziano.

Art. 25.

Segretario generale

1. Il segretario generale dell'Associazione è nominato dal consiglio direttivo.

2. Al segretario generale è affidato lo svolgimento dei servizi e delle attività dell'Associazione sia in tempo di pace che in tempo di guerra, secondo le direttive impartite dai competenti organi del comitato centrale, ferma restando la diretta dipendenza dal presidente generale dei corpi ausiliari delle Forze armate.

3. Il segretario generale è membro di diritto e segretario dell'assemblea nazionale, del consiglio direttivo e della giunta esecutiva del comitato centrale, con voto consultivo.

Art. 26.

Tesoriere

1. Il tesoriere predispone le relazioni ai bilanci dell'Associazione; coordina altresì l'elaborazione dei bilanci stessi da sotto-

porre all'approvazione ed al controllo degli organi competenti.

Art. 27.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti.

2. È compito del collegio dei revisori dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia provvedere al riscontro degli atti di gestione, accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminare il bilancio di previsione e i conti consuntivi redigendo apposite relazioni, effettuare verifiche di cassa.

Art. 28.

Comitato regionale

1. Il comitato regionale promuove e coordina l'attività della Croce rossa nell'ambito della regione; dirige e controlla altresì l'attività svolta dai comitati provinciali, dai comitati locali e dalle delegazioni.

Art. 29.

Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:

- a) l'assemblea regionale;
- b) il consiglio direttivo regionale;
- c) la conferenza permanente dei presidenti dei comitati provinciali;
- d) il presidente regionale.

2. L'assemblea regionale è costituita da tutti i soci attivi della regione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due anni su convocazione del presidente regionale e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci attivi che la compongono.

3. L'assemblea regionale si pronuncia sul programma generale delle attività in ambito regionale predisposto dal consiglio direttivo regionale.

4. Il consiglio direttivo regionale è formato da cinque componenti eletti dall'assemblea regionale, da un rappresentante eletto da ogni organizzazione volontaria della Croce rossa italiana operante nella regione, da un rappresentante designato dall'ente regione con qualifica non inferiore a dirigente e da membri sino ad un massimo di quattro cooptati dal consiglio direttivo regionale, a maggioranza di due terzi fra tutti i soci della regione.

5. È organo permanente consultivo del presidente regionale e del consiglio direttivo regionale la conferenza permanente dei presidenti dei comitati provinciali composta dai presidenti dei comitati provinciali o da consiglieri provinciali delegati.

6. Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza semplice dal consiglio.

7. Non può essere eletto presidente o vice presidente il componente designato dall'ente regione.

8. Il presidente convoca e presiede le adunanze del consiglio, provvede all'esecuzione dei deliberati, nonché delle disposizioni e direttive impartite dal comitato centrale, vigila sul regolare funzionamento dei servizi e degli uffici dipendenti nella regione.

9. Il presidente, in caso di urgenza, sotto la sua responsabilità, assume i poteri del consiglio, con obbligo di sottoporre a ratifica il proprio operato nella prima adunanza del consiglio.

10. In caso di assenza od impedimento del presidente, assume le funzioni il vice presidente.

Art. 30.

Compiti del consiglio direttivo del comitato regionale

1. Il consiglio direttivo del comitato regionale adotta a maggioranza semplice tutti i

provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione nei limiti della propria competenza ed ha inoltre le altre attribuzioni derivanti dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 31.

Durata in carica del consiglio direttivo del comitato regionale

1. Il consiglio direttivo del comitato regionale dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 32.

Centri di mobilitazione del comitato regionale

1. I comitati regionali sono di massima centri di mobilitazione di tutto il personale della Croce rossa italiana.

2. Il presidente generale dell'Associazione potrà determinare quali comitati provinciali possano funzionare anche come centri di mobilitazione.

Art. 33.

Comitato provinciale

1. Il comitato provinciale promuove e coordina l'attività della Croce rossa nell'ambito della provincia; dirige e controlla altresì l'attività svolta in sede locale dai comitati locali e dalle delegazioni.

Art. 34.

Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale il consiglio direttivo ed il presidente.

2. Il consiglio direttivo è composto:

a) da sette membri eletti fra i soci attivi nell'ambito della provincia;

b) da un membro eletto da ogni singola componente volontaria operante nella provincia.

3. Il consiglio direttivo così composto potrà cooptare altri due soci a maggioranza qualificata di due terzi.

4. Il consiglio elegge il presidente ed il vice presidente.

5. Il presidente convoca e presiede le adunanze del consiglio, provvede all'esecuzione dei deliberati, nonchè delle disposizioni e direttive impartite dal comitato regionale, vigila sul regolare funzionamento dei servizi degli uffici dipendenti nella provincia. In caso di urgenza, sotto la sua responsabilità, assume i poteri del consiglio con obbligo di sottoporre a ratifica il proprio operato nella prima adunanza del consiglio.

6. In caso di assenza od impedimento del presidente, assume le funzioni il vice presidente.

Art. 35.

Compiti del consiglio direttivo del comitato provinciale

1. Il consiglio direttivo adotta a maggioranza semplice tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione nei limiti della propria competenza ed ha inoltre le altre attribuzioni derivanti dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 36.

Durata in carica del consiglio direttivo del comitato provinciale

1. Il consiglio direttivo del comitato provinciale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 37.

Comitato locale

1. È data facoltà al consiglio direttivo del comitato provinciale, con il parere favorevole del consiglio direttivo del comitato regionale, di elevare la delegazione a comitato locale.

Art. 38.

Organi del comitato locale

1. Il comitato locale è amministrato da un consiglio direttivo composto da cinque persone elette fra i soci attivi del comitato.

2. Il consiglio elegge il presidente ed il vice presidente.

3. Il presidente convoca e presiede le adunanze del consiglio, provvede all'esecuzione dei deliberati nonchè delle disposizioni e direttive impartite dal comitato provinciale, vigila sul regolare funzionamento dei servizi e degli uffici dipendenti.

4. Il presidente, in caso di urgenza, sotto la sua responsabilità, assume i poteri del consiglio, con obbligo di sottoporre a ratifica il proprio operato nella prima adunanza del consiglio.

5. In caso di assenza od impedimento del presidente, assume le funzioni il vice presidente.

Art. 39.

Compiti del consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo adotta a maggioranza semplice tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione nei limiti della propria competenza ed ha inoltre le altre attribuzioni derivanti dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 40.

Durata in carica del consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo del comitato locale dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 41.

Delegazioni

1. In ogni comune è istituita una delegazione con a capo un delegato nominato dal

consiglio direttivo del comitato provinciale fra i soci attivi della provincia.

2. Il mandato conferito al delegato ha durata di due anni ed è rinnovabile.

CAPO III

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 42.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana è unico ed indivisibile.

2. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali la Croce rossa possiede, acquista, aliena ed amministra beni di qualsiasi natura.

3. Sono entrate dell'Associazione:

a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;

b) le quote dei soci;

c) le donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;

d) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;

e) i proventi delle attività espletate;

f) i redditi patrimoniali;

g) le sovvenzioni e gli aiuti di istituzioni estere.

Art. 43.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 44.

Autonomia amministrativa

1. I comitati regionali, provinciali e locali hanno autonomia amministrativa per la propria gestione, secondo le norme del regolamento di amministrazione e di contabilità.

2. Le delegazioni comunali non hanno di regola gestione di fondi e di patrimonio.

Art. 45.

Disposizioni contabili

1. I bilanci dei comitati provinciali e locali sono sottoposti all'approvazione del comitato regionale secondo le norme del regolamento di amministrazione e contabilità; i bilanci consolidati dei comitati regionali sono sottoposti all'approvazione del comitato centrale.

Art. 46.

Controllo degli atti amministrativi dell'unità periferica della Croce rossa italiana

1. Tutte le deliberazioni dei comitati provinciali e locali devono essere trasmesse entro dieci giorni al comitato regionale che può pronunciarne, entro venti giorni dal ricevimento, l'annullamento sentito il parere obbligatorio della conferenza permanente dei presidenti dei comitati provinciali.

2. L'annullamento può essere pronunziato solo nei casi in cui la deliberazione contenga violazioni di leggi, di statuto e di regolamenti, ovvero risulti gravemente lesiva degli interessi dell'Associazione.

3. Qualora il comitato regionale debba acquisire chiarimenti e deduzioni dell'organo interessato, potrà essere disposta la sospensione temporanea del provvedimento per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, trascorso il quale la deliberazione si intende approvata.

4. Uguale normativa si applica alle deliberazioni dei comitati regionali soggette al controllo del comitato centrale.

Art. 47.

Variazioni di bilancio

1. Le deliberazioni dei consigli dei comitati provinciali e locali, che riguardano spese alle quali si intende far fronte me-

dianze variazioni di bilancio o nuove o maggiori entrate, debbono riportare l'approvazione del consiglio direttivo del comitato regionale. Le stesse deliberazioni adottate dai consigli direttivi dei comitati regionali debbono riportare l'approvazione del consiglio direttivo del comitato centrale.

Art. 48.

Gestione finanziaria dei compiti delegati

1. La gestione dei compiti delegati della Croce rossa italiana dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici forma oggetto di appositi bilanci di previsione delle entrate e delle spese e di appositi conti consuntivi.

2. Detti bilanci e i relativi conti consuntivi costituiscono allegati al bilancio generale dell'Associazione e unitamente a questo sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale. Gli eventuali avanzi della gestione di tali servizi delegati sono imputati ad un capitolo dell'entrata del bilancio generale della Croce rossa italiana.

3. Per il controllo contabile della gestione dei compiti delegati, ferma restando la competenza del collegio dei revisori dei conti, potranno essere istituite apposite commissioni composte da rappresentanti dell'ente delegante e da rappresentanti della Croce rossa italiana.

Art. 49.

Agevolazioni ed esenzioni

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Croce rossa italiana si avvale delle disposizioni di legge in vigore concernenti le esenzioni ed agevolazioni in materia tributaria, di servizi e di tariffe.

Art. 50.

Disposizioni processuali

1. La Croce rossa italiana può agire anche in giudizio per la difesa degli interessi

rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

2. L'Associazione italiana della Croce rossa può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 51.

Disposizioni per le prime elezioni

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto dovranno essere indette le elezioni degli organi centrali e periferici dell'Associazione di cui allo statuto stesso.

2. Per le prime elezioni sono da considerarsi soci attivi tutti i componenti dei consigli direttivi del comitato centrale e delle unità periferiche dell'Associazione in carica alla data delle elezioni, nonchè gli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana, all'Organizzazione nazionale dei volontari del soccorso, al Corpo nazionale infermiere volontarie della Croce rossa italiana, al Comitato nazionale femminile, all'Organizzazione nazionale dei pionieri, all'Organizzazione nazionale donatori di sangue della Croce rossa italiana, e gli eventuali altri soci che abbiano i requisiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente statuto.

3. Gli elenchi nominativi dei soci attivi dovranno essere predisposti di concerto fra i responsabili regionali di dette organizzazioni e i presidenti dei comitati provinciali e sottocomitati, presso i quali detti soci svolgano la loro attività volontaria, ed inviati al comitato centrale non oltre sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

4. Le ulteriori disposizioni per l'organizzazione delle elezioni dovranno essere emanate dal commissario straordinario della Croce rossa italiana, sentito il parere dei

responsabili nazionali delle sopra indicate organizzazioni volontarie dell'Associazione.

Art. 52.

Revisione dello stato patrimoniale e revisione dei ruoli organici

1. Entro un anno dal suo primo insediamento il consiglio direttivo del comitato centrale dovrà provvedere alla revisione della consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili dell'Associazione italiana della Croce rossa risultanti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il consiglio direttivo del comitato centrale dovrà procedere alla revisione della consistenza numerica del personale di ruolo dell'Associazione risultante a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 70 della citata legge n. 833 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, tenendo conto delle eventuali sperequazioni di personale fra i vari comitati.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere svolti di concerto con il Ministro della sanità e del tesoro, anche al fine della rideterminazione del contributo ordinario da corrispondere alla Croce rossa italiana per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e per le esigenze di funzionamento della struttura centrale e periferica dell'Associazione.

Art. 53.

Revisione dei sottocomitati

1. Entro un anno dal suo primo insediamento il consiglio direttivo di ogni comitato regionale dovrà provvedere a verificare se per ciascun sottocomitato esistente nella regione sussistano le condizioni perchè debba essere trasformato in comitato locale secondo le direttive emanate in tal senso dal consiglio direttivo del comitato centrale.

2. In caso contrario il sottocomitato dovrà essere trasformato in delegazione.

Art. 54.

*Nuovo ruolo organico
e regolamento di amministrazione*

1. Entro due anni dal suo primo insediamento il consiglio direttivo del comitato centrale dovrà emanare il nuovo regolamento organico del personale di ruolo dell'Associazione, nonché il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità anche in relazione alla natura giuridica della Croce rossa italiana.

Art. 55.

*Revisione delle disposizioni concernenti
il funzionamento delle organizzazioni
volontarie della Croce rossa italiana*

1. Entro due anni dal suo primo insediamento il consiglio direttivo del comitato centrale sottoporrà a revisione le disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento di tutte le organizzazioni volontarie della Croce rossa italiana al fine di armonizzarle con le norme del presente statuto.

Art. 56.

*Decadenza dei componenti
del consiglio direttivo del comitato centrale*

1. In sede di prima attuazione, dopo due anni dall'elezione, decadono gli otto membri del consiglio direttivo del comitato centrale eletti col minor numero di voti.

Art. 57.

Modificazioni statutarie

1. Le proposte di modificazione dello statuto decise dall'assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 18 dovranno essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei

ministri di concerto coi Ministri della sanità e della difesa, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Art. 58.

Abrogazione di normativa vigente

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente statuto o incompatibili con esso.